

Fisco

Atti amministrativi

## Ricorso tributario in corso: accesso agli atti da garantire

di Stefano Iaconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato

Deve essere garantito il diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione qualora vi sia un ricorso tributario in corso.

Lo si evince dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che, lo scorso 8 gennaio, ha accolto il ricorso presentato da una S.r.l. avverso il **silenzio-rifiuto** opposto dal Comune di Somma Vesuviana ad una **richiesta di esibizione documentale**.

Nello specifico la Società istante, a causa delle inadempienze del Comune nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, si vedeva costretta a sostenere delle ingenti spese per avvalersi della collaborazione di aziende private per lo smaltimento dei propri rifiuti.

Nonostante le suddette gravi inadempienze, alla Società veniva notificato un **avviso di accertamento** delle somme dovute a titolo di **tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** (ex TARSU) e del contestuale provvedimento di irrogazione delle **sanzioni**, entrambi impugnati dalla Società innanzi ai competenti organi di giustizia tributaria.

Al fine di comprovare la propria tesi, e cioè che il servizio di ritiro dei rifiuti non era stato regolarmente adempiuto dal Comune, la Società presentava regolare istanza, ex art. 25, legge n. 241/1990, per poter prendere visione ed estrarre copia del **piano di ritiro della nettezza urbana** della propria specifica zona di appartenenza.

A tale istanza la competente Amministrazione Comunale **non forniva alcun riscontro** entro 30 giorni dalla richiesta, configurando in tal modo il **silenzio-diniego**.

La Società presentava quindi ricorso al TAR della Campania per l'annullamento del diniego, richiedendo al contempo il **riconoscimento del diritto ad ottenere la documentazione** richiesta. Il Comune chiamato in causa non si costituiva. I giudici amministrativi accoglievano il ricorso della Società, apprezzando la bontà della pretesa ostensiva azionata dalla ricorrente e precisando all'uopo che: "la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti; pertanto, il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi".

Nello specifico il TAR valutava, da un lato, l'esistenza di una "posizione legittimante" fatta palese dalla qualità della Società di contribuente destinatario di un avviso di accertamento (e contestuale irrogazione delle sanzioni) delle somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani e, dall'altro, la sussistenza di un "interesse conoscitivo concreto ed attuale", legato al pendente giudizio innanzi agli organi di giustizia tributaria.

L'Amministrazione intimata veniva perciò obbligata a garantire alla ricorrente la possibilità di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.

La problematica affrontata dal TAR Campania esige una breve disamina dell'attuale disciplina generale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

A tal proposito, il Capo V della legge n. 241/1990 (art. 22 e seguenti) contiene le norme fondamentali in materia di **accesso agli atti amministrativi**, che sono finalizzate a garantire la pubblicità e la trasparenza, della Pubblica Amministrazione in conformità ai principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, rinvenibili nella Carta costituzionale.

L'intera disciplina è stata oggetto di un intervento modificativo, posto in essere con la legge n. 15/2005, la quale, riformulando le disposizioni di cui al Capo V della legge n. 241/1990, ha garantito una più efficace tutela del diritto d'accesso.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla legge n. 69/2009, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce "**principio generale dell'attività amministrativa** al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza". In attuazione di tale principio, il successivo comma 3 del citato art. 22 sancisce che "Tutti i documenti amministrativi sono accessibili", salve le sole **ipotesi di esclusione** stabilite dall'art. 24, comma 1 (che riguardano: i documenti coperti da segreto di Stato; i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi).

Oggetto del diritto d'accesso sono, quindi, i **documenti comunque detenuti da una Pubblica Amministrazione**, che si riferiscono ad **attività di pubblico interesse**.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici amministrativi, nel solco di un orientamento già presente in seno ad altre corti di merito amministrative (cfr. TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 10765 del 3 novembre 2009; TAR Calabria, sez. I, sentenza n. 475 del 12 settembre 2008), si sono espressi contro il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione Comunale, valutando meritevole di tutela l'interesse avanzato dalla

Società ricorrente, la quale in questo modo ben potrà utilizzare i documenti prelevati a sostegno delle tesi difensive in sede di giudizio tributario.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato dal **Consiglio di Stato** che, con sentenza n 4316 del 30 luglio 2012, sez. IV, ha altresì precisato come la pendenza di un contenzioso tributario, tuttavia, non determina l'automatica insorgenza di una generalizzata legittimazione del contribuente interessato a conoscere ogni e qualsiasi atto posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, permanendo comune di indicare le specifiche e concrete ragioni

del proprio interesse all'accesso. Tanto al fine di evitare la strumentalizzazione dell'istituto da parte del contribuente con il ricorso ad istanza di natura "esplorativa".

Il medesimo giudice, poi, ha altresì precisato come il diritto di accesso trovi una **limitazione** nel caso in cui venga richiesta all'Amministrazione un'attività di cognizione e di elaborazione di dati e notizie e, quindi, in tutto quello che non abbia ancora la forma di un documento amministrativo.

### Riferimenti normativi

TAR Campania, sez. VI, sentenza 24/01/2014